

4. IL MARCHIO IPPC / FAO FITOK

Il sistema **FITOK** e la relativa introduzione del **trattamento fitosanitario** volontario sugli imballaggi in legno scaturiscono dalla necessità di limitare il più possibile il rischio di infestazioni da organismi nocivi da quarantena veicolati dal materiale da imballaggio in legno utilizzato per le transazioni commerciali, questi organismi, introdotti in ambienti non “immuni” causano danni inestimabili e rappresentano una minaccia per il patrimonio forestale del pianeta. La comunità internazionale si è organizzata per affrontare il problema garantendo la sicurezza e la certezza degli scambi commerciali ed ha predisposto una regolamentazione uniforme a livello internazionale.

Al riguardo è stata emanata la **normativa ISPM 15**: *International Standards for Phytosanitary Measures – Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade (ISPM - 15)* della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), del marzo 2002, successivamente revisionata nell’aprile 2009 e nel 2013 (**Allegato 8**).

Tale normativa si propone di stabilire delle specifiche procedure di trattamento fitosanitario standardizzate, secondo apposite procedure, per il legno destinato agli imballaggi utilizzati nel commercio internazionale.

L’utilizzo di materiale da imballaggio conforme alle disposizioni fitosanitarie (ISPM-15) è obbligatorio quando il materiale da imballaggio sia adoperato per l’esportazione extra-UE.

In mancanza, difatti, di adeguato preventivo trattamento fitosanitario certificato dalla presenza del marchio IPPC/FAO sugli imballaggi, nella fase delle importazioni, le autorità preposte ai controlli fitosanitari del paese d’ingresso possono mettere in quarantena i carichi interessati, disponendo per l’effetto che gli stessi siano riesportati verso il porto di provenienza, o che il materiale da imballaggio venga distrutto e le merci siano re-imballate o, ancora, che venga effettuato il trattamento in frontiera (laddove il punto d’ingresso sia attrezzato per farlo).

In questi casi i danni economici derivanti dai ritardi, dall’inadempimento e dai costi per le misure adottate dalle autorità del punto d’ingresso sono spesso molto consistenti e si ripercuotono sull’esportatore che a sua volta

si rivarrà sul fornitore dell'imballaggio identificato dal marchio IPPC/FAO FITOK che non avrà grossi margini di tutela se non avrà operato in conformità con gli standard fitosanitari.

4.1 Le disposizioni normative di settore

La norma principale di riferimento, per quanto sopra precisato, è rappresentata appunto dall'**ISPM 15: International Standards for Phytosanitary Measures – Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade (ISPM - 15)** della FAO (**Allegato 8**).

Tali disposizioni prevedono, oltre alle procedure ed alle modalità esecutive specifiche per l'effettuazione del trattamento fitosanitario, anche disposizioni particolari in ordine alla successiva marcatura del materiale da imballaggio.

Difatti tale regolamentazione introduce altresì disposizioni relative all'applicazione del **marchio IPPC/FAO**, registrato in sede comunitaria in data 26.09.2003, da applicarsi e riprodursi sul materiale da imballaggio, quale certificazione specifica di avvenuto trattamento fitosanitario.

La necessità poi di gestire nei singoli contesti territoriali il sistema fitosanitario ha dunque reso necessaria l'individuazione di soggetti o figure che potessero assolvere a questo preciso incarico.

Al riguardo si segnala come il **Decreto del già Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 2 Luglio 2004 (in Appendice Normativa)** abbia individuato preliminarmente i requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, che operino al fine della tutela del sistema fitosanitario, sia con la finalità di gestire il marchio IPPC/FAO, che per il relativo monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura, creando così anche procedure di ispezione, registrazione o accreditamento e verifica, delle società commerciali aderenti.

Il successivo **Decreto 13 Luglio 2005** del già **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (in Appendice Normativa)** ha poi:

1. riconosciuto il **Consorzio Servizi Legno-Sughero** quale soggetto **gestore** per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno;
2. previsto che il Consorzio Servizi Legno-Sughero **metta a punto procedure**

di ispezione, di registrazione o di accreditamento per i soggetti interessati ad aderire al sistema di applicazione del marchio fitosanitario agli imballaggi in legno;

3. riconosciuto il **Marchio FITOK**, del Consorzio Servizi Legno-Sughero, marchio che potrà essere concesso in licenza ai soggetti accreditati, unitamente al marchio IPPC /FAO, entrambi quale garanzia di avvenuta esecuzione del trattamento fitosanitario;

4. riconosciuto il **Regolamento** presentato dal Consorzio Servizi Legno-Sughero, denominato “Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK”.

Il **“Regolamento per l’Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK” va annoverato tra le fonti normative fitosanitarie**. Lo stesso, rappresenta una norma tecnica, in quanto contiene regole e prescrizioni tecniche per le aziende affinché attuino ed implementino all’interno dell’impresa un corretto sistema di gestione fitosanitaria (con esclusivo riferimento al citato standard ISPM-15/FAO), e riprende e fa proprie norme nazionali (Decreto Legislativo n. 214/2005, Decreto Ministeriale 2 luglio 2004 e Decreto Ministeriale 4 marzo 2011) che attuano ed integrano le disposizioni internazionali (standard ISPM-15).

Il regolamento è soggetto a periodico aggiornamento ed integrazione, come accaduto recentemente (marzo 2011) a seguito della revisione dell’ISPM n. 15 dell’aprile 2009, recepita a livello nazionale con D.M. 4 Marzo 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 129 del 06/06/2011 (in Appendice Normativa).

4.2 I soggetti del sistema FITOK

Possono aderire al sistema FITOK quei soggetti operanti nella filiera degli imballaggi, i quali abbiano preliminarmente **presentato domanda di iscrizione al Consorzio Servizi Legno-Sughero**, e che provvedano ad **inoltrare l’ulteriore documentazione occorrente per l’adesione al sistema fitosanitario**.

In particolare, i soggetti che possono conseguire l’accreditamento al sistema, divenendo per l’effetto licenziatari del marchio IPPC/FAO e FITOK, sono quelli espressamente individuati dal Regolamento del MFV (Marchio Fitosanitario Volontario), ed in particolare:

a) quei soggetti i quali hanno le strutture e dotazioni idonee per eseguire il trattamento termico su materiale da imballaggio in legno semilavorato, semifinito e finito, sia per conto proprio che per conto terzi (Soggetti Autorizzati 7.1 in conformità alla Specifica Tecnica A del Regolamento);

b) quei soggetti che producono imballaggi utilizzando materiale da imballaggio semilavorato e semifinito e che non hanno direttamente le strutture e dotazioni per effettuare il trattamento termico, e che per tal motivo si avvalgono perciò delle dotazioni e delle strutture dei soggetti indicati al punto che precede (Soggetti Autorizzati 7.2 in conformità alla Specifica Tecnica B del Regolamento);

c) quei soggetti che commercializzano Materiale da Imballaggio in legno – Semilavorato trattato in conformità all'ISPM-15 (Soggetti Autorizzati 7.4 in conformità alla Specifica Tecnica D del regolamento);

d) quei soggetti che raccolgono e/o ricevono e/o selezionano e/o riparano e/o riutilizzano e/o rilavorano e/o distribuiscono imballaggi in legno usati a marchio IPPC/FAO (Soggetti Autorizzati 7.2RP secondo la Specifica Tecnica E del Regolamento);

Sono comunque obbligati ad aderire al Soggetto Gestore ancorchè non siano licenziatari del marchio IPPC/FAO FITOK (DM 4 marzo 2011 già citato)

e) i soggetti che commercializzano materia prima a Marchio IPPC/FAO trattata da soggetti terzi autorizzati sia italiani che stranieri;

f) i soggetti che effettuano la sola commercializzazione di imballaggi finiti a Marchio IPPC/FAO sia italiani che stranieri;

g) i soggetti che forniscono il servizio di stivaggio (carica container o navi o altri mezzi di trasporto) con materiale IPPC/FAO.

4.3 Modalità di adesione al sistema FITOK e attività di verifiche sui consorziati

Dal punto di vista operativo il soggetto interessato ad aderire al sistema FITOK presenta domanda di adesione al consorzio, corredata della documentazione richiesta.

Il Consorzio Servizi Legno-Sughero, e per esso il proprio Comitato Tecnico di riferimento, verifica la completezza e la correttezza della documentazione sotto il profilo formale.

A seguito dell'istruttoria documentale il Consorzio dispone che sia effettuata una visita di controllo presso i siti produttivi del soggetto interessato, a cura dell'Ente indipendente, incaricato della verifica ed ispezione, per accertare in concreto la conformità delle strutture e delle dotazioni aziendali con quanto prescritto dal Regolamento per l'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.

Nel caso in cui la visita di controllo abbia esito positivo, il Consorzio Servizi Legno-Sughero provvede al **rilascio formale dell'Autorizzazione** di utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario al soggetto interessato (**Allegato 9 Copia Autorizzazione Soggetti Autorizzati**), con ulteriore assegnazione al medesimo, del codice fitosanitario identificativo dello stesso.

Il Consorzio provvede poi al monitoraggio dei vari soggetti che sono entrati a fare parte del sistema, disponendo ulteriori visite nel corso di ciascuna annualità, al fine di accertare sistematicamente che gli stessi ottemperino a tutti gli obblighi previsti sulla base degli impegni vincolanti assunti.

In particolare le visite successive saranno volte alla: a) verifica ed all'esame della documentazione ed al rispetto delle procedure prescritte b) verifica di controllo del prodotto e mantenimento del marchio.

Gli ispettori dell'ente indipendente incaricato, riferiranno direttamente al Consorzio Servizi Legno-Sughero, attraverso un proprio rapporto, quale sia stato l'esito delle visite tenute e quanto gli stessi abbiano avuto modo di constatare, cosicché, qualora emergano delle irregolarità o non conformità, il Consorzio, tramite il Comitato Tecnico FITOK, potrà impartire i provvedimenti sanzionatori opportuni e contingenti per la tutela dei marchi e per la migliore tutela del sistema di gestione fitosanitaria.

A seguito dell'accertamento di non conformità di una certa rilevanza, la sanzione applicata può consistere nella temporanea sospensione della licenza FITOK, oltre ad eventuali sanzioni accessorie e, addirittura, nella sua revoca definitiva.

È bene osservare, a tal riguardo, che ove ciò accada, l'impresa colpita da sospensione (limitatamente al periodo di sospensione) o da revoca, si trova nella medesima situazione giuridica dell'impresa che non è mai stata titolare di licenza.

Sul piano pratico e di tutela (vedi a tal fine paragrafo 4.5) questa circostanza è assai rilevante, dal momento che il Consorzio Servizi Legno-Sughero agisce, nei confronti delle imprese sospese e revocate che continuano illegittimamente ad apporre il proprio marchio sugli imballaggi trattati, come se si tratti di impresa mai licenziata, ossia che produce, vende, espone merce contraffatta.

4.4 I marchi IPPC/FAO E FITOK come marchi collettivi

Il sistema di gestione fitosanitaria, sopra sommariamente illustrato, si caratterizza per il rilascio di licenze per l'utilizzo dei marchi:

IPPC e FITOK

L'utilizzo e l'apposizione di tali marchi sul prodotto, che sia stato preventivamente sottoposto al particolare trattamento, può essere effettuato esclusivamente da parte di quei soggetti che abbiano conseguito la relativa licenza di utilizzo e che siano in regola e rispettino tutte le procedure imposte sulla base della normativa fitosanitaria e delle disposizioni di settore, che sono vincolanti per l'effetto dell'avvenuta adesione al sistema.

I marchi in questione valgono dunque a certificare che il prodotto sul quale gli stessi siano apposti presenti le specifiche garanzie di qualità di avvenuto trattamento fitosanitario.

Ciò è infatti diretta conseguenza del fatto che il marchio IPPC è stato depositato come **marchio collettivo** e, come tale, deve **garantire la qualità degli specifici relativi prodotti e servizi** cui è associato.

Il marchio IPPC, che certifica dunque la conformità agli standard internazionali in materia di trattamento fitosanitario è registrato in sede internazionale all'OMPI/WIPO quale:

Marchio Internazionale, contraddistinto dal numero n. 814 895 (Allegato 10), depositato in data 2 aprile 2003 e concesso il 26 settembre 2003 (valido sino al 26 settembre 2013).

Si tratta di un marchio denominativo-figurativo, oltrechè collettivo, composto dalle lettere IPPC poste in verticale sul lato destro di una spiga stilizzata rappresentata a metà:



In virtù del decreto sopra richiamato, (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13 Luglio 2005) la **sorveglianza sull'uso di tale marchio è delegata al Consorzio** quale soggetto Gestore.

È opportuno precisare che il **Consorzio è altresì titolare** del marchio FITOK:



registrato come **marchio comunitario** (CTM – Community Trade-Mark) al **numero 3.177.656** in data 25 aprile 2005 (deposito del 25 aprile 2003) (**Allegato 11**).


Anche questo marchio è stato oggetto di specifico riconoscimento ministeriale (con il medesimo Decreto del 13 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di cui si è detto).

Entrambi i marchi citati (IPPC e FITOK) – lo si ribadisce - possono quindi essere utilizzati solo ed esclusivamente da aziende che:

- 1) abbiano aderito al Consorzio ed alle quali
- 2) il Consorzio stesso abbia esplicitamente concesso l'uso dei marchi IPPC e FITOK.

CODICE DEL PRODUTTORE O DELL'IMPRESA FORNITRICE DEI TRATTAMENTI IN ITALIA

Da quale regione italiana proviene il tuo pallet?



0000/00

FITOK

00 = CODICE ISTAT REGIONE

- | | |
|---------------------------------|--|
| 01 Piemonte | 14 Molise |
| 02 Valle d'Aosta | 15 Campania |
| 03 Lombardia | 16 Puglia |
| 05 Veneto | 17 Basilicata |
| 06 Friuli Venezia Giulia | 18 Calabria |
| 07 Liguria | 19 Sicilia |
| 08 Emilia Romagna | 20 Sardegna |
| 09 Toscana | 21 Provincia Autonoma
di Bolzano |
| 10 Umbria | 22 Provincia Autonoma
di Trento |
| 11 Marche | |
| 12 Lazio | |
| 13 Abruzzo | |

CODICE DEL PRODUTTORE O DELL'IMPRESA FORNITRICE DEI TRATTAMENTI IN FRANCIA

Da quale "regione" francese proviene il tuo pallet?



XX = CODICE "REGIONE"

AL	Alsace	IF	Ile de France
AQ	Aquitaine	LR	Languedoc Roussillon
AU	Auvergne	LI	Limousin
BN	Basse Normandie	LO	Lorraine
BO	Bourgogne	MP	Midi Pyrénées
BR	Bretagne	NC	Nord Pas de Calais
CE	Centre	PL	Pays de la Loire
CA	Champagne Ardenne	PI	Picardie
CO	Corse	PC	Poitou Charentes
FC	Franche Comté	PA	Provence Alpes Cote d'Azur "Paca"
HN	Haute Normandie	RH	Rhône Alpes

CODICE DEL PRODUTTORE O DELL'IMPRESA FORNITRICE DEI TRATTAMENTI IN GERMANIA

Da quale "regione" tedesca proviene il tuo pallet?



XX = CODICE "REGIONE"

BW BW2 BW4 Baden Württemberg

BY Bayern

BE1 Berlin

BB Brandenburg

HB Bremen

HH1 Hamburg

HE Hessen

MV Mecklenburg-Vorpommern

NS1 NS2 Niedersachsen

RP1 RP2 RP3 Rheinland-Pfalz

SL1 Saarland

SN1 Sachsen

ST Sachsen-Anhalt

SH1 SH2 SH3 SH4 Schleswig-Holstein

TH1 Thüringen

NW1, NW2 Nord Rhein, Westfalen

49 = CODICE INTERNAZIONALE GERMANIA

CODICE DEL PRODUTTORE O DELL'IMPRESA FORNITRICE DEI TRATTAMENTI IN AUSTRIA

Da quale “regione” austriaca proviene il tuo pallet?



X = CODICE “REGIONE”

- B** Burgenland
- ST** Steiermark (Styria)
- K** Kärnten (Carinthia)
- T** Tirol (Tyrol)
- N** Niederösterreich (Lower Austria)
- V** Vorarlberg
- O** Oberösterreich (Upper Austria)
- W** Wien (Vienna)
- S** Salzburg

8 = CODICE MATERIALE AUSTRIA PER IDENTIFICARE IL LEGNO

CODICE DEL PRODUTTORE O DELL'IMPRESA FORNITRICE DEI TRATTAMENTI IN SPAGNA

Da quale "regione" spagnola proviene il tuo pallet?




00 = CODICE "REGIONE"



01 Álava	12 Castellón de la Plana	22 Huesca	33 Asturias	43 Tarragona
02 Albacete	13 Ciudad real	23 Jaén	34 Palencia	44 Teruel
03 Alicante	14 Córdoba	24 León	35 Palmas, Las	45 Toledo
04 Almería	15 Coruña, A	25 Lleida	36 Pontevedra	46 Valencia
05 Ávila	16 Cuenca	26 Rioja, La	37 Salamanca	47 Valladolid
06 Badajoz	17 Girona	27 Lugo	38 Sta. Cruz de Tenerife	48 Vizcaya
07 Illes Balears	18 Granada	28 Madrid	39 Cantabria	49 Zamora
08 Barcelona	19 Guadalajara	29 Málaga	40 Segovia	50 Zaragoza
09 Burgos	20 Guipúzcoa	30 Murcia	41 Sevilla	51 Ceuta
10 Caceres	21 Huelva	31 Navarra	42 Soria	52 Melilla

**CODICE DEL PRODUTTORE O DELL'IMPRESA FORNITRICE
DEI TRATTAMENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (U.S.A.)**

“Soggetti gestori” ISPM-15 americani (applicato dall’agosto 2011)




Per gli U.S.A. non esiste una specifica identificazione regionale ma esiste una numerazione progressiva del soggetto che opera il trattamento e l'area geografica dell'ente ispettivo.





DUNNAGE

American Institute of Timber Construction




AWIS

American Wood Inspection Services




DUN

Carolina Inspection Services, Inc.





**CONTINENTAL
INSPECTION
AGENCY®**



**CONTINENTAL
INSPECTION
AGENCY®**


DUN

Continental Inspection Agency, LLC





DUN

Conway & Robinson, LLC




DUN




DUN

Export Wood Packaging Inspection Service




FP

Forest Products Inspection, LLC



LIWP[®]

Lee Inspection & Consulting Services, Inc.



MFPA[®]

Missouri Forest Products Association



**DUNNAGE
MFPA[®]**




NELMA®



NELMA® DUN

Northeastern Lumber Manufacturers Association




PLB®




PLB®

DUN

Pacific Lumber Inspection Bureau




PRL®




PRL®

DUN


Package Research Laboratory



Redwood Inspection Service




Renewable Resource Associates, Inc.




DUN

Southern Pine Inspection Bureau




SIWP[®]




DUNNAGE
SIWP[®]




Stafford Inspection & Consulting Services, LLC




AUDITED BY
TP[®]




AUDITED BY
TP[®]
DUN




Timber Products Inspection




West Coast Lumber Inspection Bureau



DUNNAGE



Western Wood Products Association



DUNNAGE



Wood Research and Development



DUN

Marchi utilizzati dall'aprile 2009 al luglio 2011 e ora non più applicabili




Carolina Inspection Services, Inc.



Carolina Inspection Services, Inc.



Continental Inspection Agency, LLC




Conway e Robison, LLC



Lee inspection & Consulting Services, Inc.



Missouri Forest Products Association



Missouri Forest Products Association




Missouri Forest Products Association



Northeastern Lumber Manufacturers Association



Northeastern Lumber
Manufactures Association



Pacific Lumber Inspection Bureau



Package Research Laboratory



Redwood Inspection Service



Renewable Resource Associates, Inc



Southern Pine Inspection Bureau



Stafford Inspection
& Consulting Services, LLC



Timber Products Inspection



Timber Products Inspection



Timber Products Inspection



West Coast Lumber
Inspection Bureau



Western Wood Products Association

American Lumber Standard Committee, Incorporated
 P.O. Box 210 Germantown, MD 20875-0210
 301.972.1700 fax 301.540.8004 e-mail:alsc@alsc.org url:www.alsc.org

AGENZIE ACCREDITATE



American Institute of Timber Construction



American Wood Inspection Services



Carolina Inspection Services, Inc.



Continental Inspection Agency, LLC



Conway & Robison, LLC



Export Wood Packaging Inspection Service



Forest Products Inspection, LLC



Lee Inspection & Consulting Services, Inc.



Missouri Forest Products

NELMA®



Northeastern Lumber Manufactures



Pacific Lumber Inspection Bureau



Package Research Laboratory



Redwood Inspection Service



Renewable Resource Associates, Inc.



Southern Pine Inspection Bureau



Stafford Inspection & Consulting Services, LLC



NHLA



NH LA



Timber Products Inspection



West Coast Lumber Inspection Bureau



Western Wood Products Association



Western Wood Products Association

4.5 Norme e condotte penalmente rilevanti in relazione alla tutela dei marchi “IPPC” e “FITOK”

Sulla base della normativa ministeriale, il Consorzio è dunque autorizzato ed espletare tutti i necessari controlli per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti di conformità del protocollo ISPM-15 in materia di trattamento fitosanitario degli imballaggi.

I poteri riconosciuti al Consorzio si estendono sino a identificarlo quale soggetto preposto al controllo ed al coordinamento di tutte le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno ad esso aderenti, comprese quelle relative al trattamento fitosanitario.

A tal riguardo l'attività del Consorzio si traduce innanzitutto nell'attività di verifica e monitoraggio delle varie aziende e dei soggetti aderenti al sistema, sotto il profilo del rispetto dei protocolli, con la conseguenza che il mancato rispetto degli stessi potrà eventualmente dare luogo, a seconda dei vari casi, anche a provvedimenti di sospensione e/o di revoca delle licenze già rilasciate (vedi paragrafo 4.3).

Il Consorzio è inoltre chiamato a verificare ed accertare le eventuali condotte illecite poste in essere da parte di terzi soggetti, estranei al sistema, in violazione dei diritti di privativa legati ai suddetti marchi ed a porre in essere ogni necessaria iniziativa finalizzata alla tutela degli stessi.

A tal proposito, particolarmente importante al fine di prevenire e reprimere le eventuali condotte illecite da parte di terzi soggetti è l'attività informativa e di segnalazione da parte degli stessi ispettori dell'ente indipendente, incaricato da parte del Consorzio, di effettuare l'attività di certificazione presso le aziende omologate.

Oltre a ciò si dimostra poi estremamente significativa anche l'attività di segnalazione che viene svolta da parte dei singoli soggetti licenziatari ed aderenti al sistema, che spesso hanno modo di potere apprendere, nei rispettivi ambiti territoriali di ubicazione, l'eventuale illecita iniziativa svolta da soggetti concorrenti di zona, in spregio alle regole poste a presidio del sistema di gestione fitosanitaria.

A ciò si aggiunge una costante attività di informazione a cura del Consorzio presso i principali competenti comandi delle Forze dell'Ordine dislocati sul territorio, per garantire agli stessi tutte le adeguate conoscenze sull'attività fitosanitaria e sui relativi marchi, al fine di potere gestire al meglio i singoli casi che, di volta in volta, si presentano.

A) Norme

Le norme incriminatrici che possono essere oggetto di violazione da parte di soggetti **non autorizzati** dal Consorzio Servizi Legno-Sughero all'utilizzo dei marchi IPPC e FITOK sono le seguenti:

473. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

*“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, **contraffà o altera** marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

*“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque **introduce nel territorio dello Stato**, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, **chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione**, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

474-bis. Confisca.

“Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la **confisca** delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale”.

474-ter. Circostanza aggravante.

“Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono **commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate**, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma”.

474-quater. Circostanza attenuante.

“Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi,

ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti”.

648. Ricettazione.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, **acquista, riceve od occultata** denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'**origine, provenienza o qualità** dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

B) Condotte

Al fine di stabilire nel caso concreto la/le specifica/che norma/e violata/e, occorre individuare la tipologia e la condotta del soggetto presunto autore dell'illecito, distinguendo tra **produttore, riparatore e commerciante**.

Nei primi due casi (**produttore e riparatore**) **le condotte che vengono in rilievo sono la contraffazione e/o l'alterazione punite dall'art. 473 c.p.** che ricorrono principalmente quando il soggetto in questione:

- **produce e/o tratta** pallet ed imballaggi in legno apponendo i marchi IPPC e FITOK **senza essere licenziatario** del Consorzio Servizi Legno-Sughero (cioè senza avere dallo stesso l'autorizzazione all'uso di questi marchi);

- **ripara** pallet ed imballaggi in legno recanti i marchi IPPC e FITOK **senza essere licenziatario** del Consorzio (cioè senza avere dallo stesso l'autorizzazione all'uso di questi marchi ed alla riparazione);

- **appone** i marchi IPPC e FITOK su pallet ed imballaggi in legno **non trattati** secondo le caratteristiche tecniche e gli standard imposti dalla normativa ISPM-15 della FAO e dal "Regolamento per l'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK";

- **pur essendo licenziatario** del Consorzio Servizi Legno-Sughero, **appone i marchi non rispettando il complesso delle disposizioni** imposte per il trattamento fitosanitario.

Nel caso del (**commerciante**) **la violazione che si contesta è l'art. 474 c.p.** che viene in rilievo ogni qualvolta ci si trova di fronte a **soggetti che vendono o acquistano**, quindi commercializzano in qualsiasi forma, pallet o imballaggi in legno con i marchi IPPC e FITOK contraffatti.

C) Precisazioni

In caso di soggetto che abbia commesso il reato di cui all'art. 473 c.p. ed abbia altresì acquistato o venduto pallet o imballaggi con i marchi IPPC e FITOK contraffatti (come previsto dall'art. 474 c.p.), risponderà unicamente dell'illecito di cui all'art. 473 c.p., come espressamente previsto dalla norma (*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente"*).

In entrambe le ipotesi da ultimo descritte (ove quindi si verifica acquisto o vendita), il soggetto risponderà, oltre che dei reati anzidetti, anche dell'illecito di cui all'art. 648 c.p., in quanto viene trovato in possesso di beni provenienti da reato.

L'art. 517-ter è applicabile, invece, in tutti i casi in cui non ricorrano gli elementi dei reati previsti dagli artt. 473 e 474 (violazione dei marchi secondo le norme previste dal codice della proprietà industriale).

In tutti i casi, ci troviamo inoltre di fronte a prodotti che, quanto ad **origine, provenienza e qualità** ingannano i consumatori che credono di utilizzare pallet ed imballaggi in legno originali, omologati dal Consorzio Servizi Legno-Sughero perché in possesso di specifiche qualità. Ricorre pertanto anche la violazione dell'art. 517 c.p.

D) Modalità operative e riferimenti per operazioni degli Organi di Polizia Giudiziaria

È di fondamentale importanza il ruolo degli ispettori, dell'ente indipendente incaricato dei controlli e delle verifiche da parte del Consorzio, sia nell'attività di ausilio e di supporto alle Forze dell'Ordine, che nel ruolo di interfaccia con l'Ufficio Legale del Consorzio, a tal proposito potendo compiutamente:

- **spiegare la loro qualifica;**
- **fornire possibilmente una copia degli attestati relativi alle registrazioni dei marchi IPPC e FITOK (Allegati 14 e 15);**
- redigere **una chiara relazione tecnica** (che può anche essere standard e compilata di volta in volta con **i dati che rilevano** nella singola operazione) e cioè:

1. dati identificativi della società/ditta (denominazione, indirizzo, legale rappresentante) presso cui si effettua l'accesso ed il controllo,

2. quantità e tipologia dei prodotti che saranno presumibilmente sottoposti a sequestro,

3. caratteristiche da cui si desume che si tratta di materiali ed imballaggi su cui non possono essere apposti i marchi IPPC e FITOK; **(Allegato 14).**

- indicare precisamente la denominazione del Consorzio Servizi Legno Sughero e spiegarne la legittimazione a tutelare i marchi (il Consorzio è

rispettivamente il licenziatario e titolare dei marchi);

- **fornire i riferimenti** dell'Ufficio Legale del Consorzio che si coordina con lo Studio Legale che assiste il Consorzio nelle operazioni di tutela dei marchi e nei conseguenti procedimenti penali su tutto il territorio italiano.

È importante sapere che nel corso delle operazioni gli Ispettori del Consorzio potranno essere nominati opportunamente dalle forze dell'ordine quali *AUSILIARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA* e, proprio in virtù di tale qualifica, essi saranno tenuti a redigere la relazione tecnica che dovrà essere consegnata agli operanti e che confluirà negli atti del procedimento penale che avrà corso.

Di fondamentale ausilio, nel corso delle relative operazioni, l'ulteriore attività di supporto documentale, sempre a cura degli Ispettori incaricati dal Consorzio, tramite l'effettuazione di **fotografie digitali** dei prodotti rinvenuti ed esaminati, da allegare alla loro perizia.

All'esito delle operazioni compiute, ha inizio un procedimento penale, generalmente a carico del Legale Rappresentante della società/ditta presso cui si è intervenuti e si sono effettuati l'ispezione ed il sequestro.

Per poter rintracciare il procedimento penale che scaturisce dall'intervento e per consentire ai Legali di poterlo monitorare con l'integrazione di una apposita e dettagliata denuncia, nonché con ulteriore documentazione, è **fondamentale** che gli Ispettori, una volta eseguite le operazioni, forniscano all'Ufficio Legale:

- **i riferimenti precisi** della forza pubblica di cui si sono avvalsi: Guardia di Finanza, Carabinieri o Vigili Urbani/Polizia Municipale: nominativi degli operanti che hanno eseguito il sequestro, sede e nucleo di appartenenza, recapiti telefonici, etc.; a tal fine è di notevole importanza potere ottenere copia del verbale che viene rilasciato alla persona nominata ausiliario di polizia giudiziaria da cui risultino tutti i dati;

- **indicazione precisa della Procura della Repubblica** competente cui verrà inoltrata la notizia di reato e di cui sarebbe opportuno chiedere opportunamente riferimenti agli operanti;

- **copia della relazione tecnica redatta** per il caso.

All'inizio e durante ogni operazione, qualora emergano situazioni che potrebbero ingenerare dubbi o difficoltà operative o interpretative, e comunque per qualsiasi consulenza e per casi particolari o anomali che siano riscontrati, è opportuno che gli Ispettori incaricati provvedano a consultarsi con l'Ufficio Legale di Conlegno per meglio finalizzare le iniziative intraprese a tutela dei marchi.

4.6 Normativa in materia fitosanitaria

Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi

Quanto oggetto di trattazione nei paragrafi che precedono, attiene in maniera particolare alla tutela in materia fitosanitaria strettamente inerente al settore degli imballaggi in legno che siano destinati all'esportazione internazionale, ed alle relative prescrizioni cui tali imballaggi devono essere espressamente sottoposti.

A tal proposito abbiamo segnalato il ruolo del Consorzio Servizi Legno-Sughero, nella sua espressa qualità di soggetto gestore del sistema fitosanitario legato agli imballaggi, e le prerogative che lo stesso ha di potere imporre sanzioni su base regolamentare, a fronte dell'autonoma e volontaria adesione dei vari soggetti che intendano entrare a far parte di un tale sistema.

Va altresì considerato come, al di là delle prescrizioni regolamentari per i vari consociati che derivano in conseguenza dell'adesione al Consorzio Servizi Legno-Sughero, e della relativa titolarità della licenza all'utilizzo del marchio fitosanitario volontario, vi siano in ogni caso disposizioni normative che si impongono indistintamente a tutti i soggetti contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

In particolare va opportunamente segnalato il **D.Lgs. n. 214 del 19 agosto del 2005, (in Appendice Normativa)**, che ha recepito le direttive 2000/29/CE del 8 maggio del 2000 e la successiva direttiva 2002/89/CE del 28 novembre 2002, in materia di misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi pregiudizievoli per i vegetali o per i prodotti vegetali, pur mantenendo alcuni elementi di tutela fitosanitaria già presenti nella legge

fitosanitaria italiana che era la Legge 18 giugno 1931 n. 987 ed il relativo regolamento applicativo il Regio Decreto 12 ottobre 1933 n. 1700.

Il **Decreto Legislativo n. 214/2005** recentemente integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 84/2012 prevede che coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM-15 della FAO siano in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per l'ubicazione del centro aziendale (art. 19 lett. g) ed il rilascio dell'autorizzazione avviene sul presupposto di conformità al Regolamento per l'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK (nota tecnica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. 1721 del 29 gennaio 2013).

La normativa in discorso prevede particolari accurati controlli che vengono effettuati a cura dei Servizi Fitosanitari competenti, al fine di accertare che non siano introdotti, tramite il commercio dei vegetali, organismi nocivi, per come tassativamente individuati in base ad un'elencazione della norma stessa.

È altresì opportuno segnalare come le disposizioni normative in parola possono trovare applicazione anche con riguardo al settore degli imballaggi e la loro conoscenza ed osservanza si impongono, dunque, anche a tutti i relativi operatori di settore.

Oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 19 per coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM-15, sulla base dell'art. 3 del D. Lgs. 214/2005, anche il legname è espressamente oggetto della normativa in parola, "*... anche quando serve per la cassetatura, compartimentazione o la confezione di **materiale di imballaggio** effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura...*".

Al proposito i Servizi Fitosanitari Regionali possono effettuare ogni necessario controllo, in fase di importazione, sia in sede doganale che capillarmente sul territorio, anche sul legname che costituisce imballaggio utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, al fine di verificare in concreto la presenza di eventuali insetti nocivi, essendone difatti il legname un potenziale veicolo.

Va fatto presente come gli ispettori fitosanitari regionali, conformemente a quanto prescritto sulla base dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 214/2005

sono dei “*funzionari pubblici, tecnicamente qualificati*”, e come tali sono muniti di necessari poteri al fine di potere svolgere le verifiche ed i controlli che siano ritenuti opportuni, avendo dunque titolo per accedere anche presso le varie aziende operative nel settore degli imballaggi.

Le sanzioni che possono essere irrogate a seguito dei controlli degli ispettori fitosanitari, nel caso di accertate irregolarità o mancate conformità al rispetto della normativa di cui sopra, sono **sanzioni di natura amministrativa**, sempre che il fatto accertato non costituisca reato, e sono espressamente commisurate da un minimo ad un massimo edittale, per ogni singola violazione accertata, a seconda della gravità della stessa (come espressamente dispone l’art. 54 del D. Lgs. 214/2005).

Va segnalato infine come il Consorzio Servizi Legno-Sughero ed i Servizi Fitosanitari, ciascuno nei rispettivi ambiti operativi di competenza, stanti le finalità comuni di tutela del patrimonio forestale contro la diffusione degli organismi nocivi, collaborano fattivamente attraverso un mutuo scambio di informazioni per la segnalazione di tutti casi che possano costituire e rappresentare un rischio per la salute dei vegetali, al fine di porre in essere ogni più opportuno ed adeguato intervento.